



**COMUNE DI BRUGNATO**  
Provincia di La Spezia

Originale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 2 Del 02-04-21

**Oggetto: ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE IN HOUSE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile alle ore 19:30, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge Centro congressi comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>FABIANI CORRADO</b>	<b>Presente</b>	<b>CIOCCONI MAURIZIO</b>	<b>Presente</b>
<b>ABBA DAVIDE</b>	<b>Presente</b>	<b>DODI FABIO</b>	<b>Presente</b>
<b>PIETRONAVE SANDRA</b>	<b>Presente</b>	<b>PIAGGI LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>ZAGARELLA ANDREA</b>	<b>Presente</b>	<b>BRONZINA CRISTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>NATALE DAVIDE</b>	<b>Presente</b>	<b>MADRIGNANI ROBERTO</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



## COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

**Oggetto:** ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE IN HOUSE. PROVVEDIMENTI.

**PARERE:** Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

**PARERE:** Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato  
DE RANIERI ANDREA

Interviene il **Vice Sindaco**, presente in aula, su invito del Sindaco, relazionando sul punto all'o.d.g. come di seguito riportato:

“Questa sera presentiamo al Consiglio la volontà all'acquisizione di una partecipazione al capitale di Spezia Risorse Spa, società che svolge da anni attività di gestione e riscossione delle entrate comunali per conto del Comune Capoluogo.

Il Comune di Brugnato in data 19/11/2020, con Prot.n. 8016, ha interpellato Spezia Risorse Spa in merito all'acquisizione di quote da parte dell'Ente.

in data 24/11/2020, Ns.prot.n.8198, Spezia Risorse Spa ha comunicato il valore di ogni quota di partecipazione pari a €22.500,00.

con comunicazione pervenuta via p.e.c. e assunta al prot. n. 8244 del 26.11.2020, Spezia Risorse Spa ha comunicato il costo nominale delle azioni pari a 2,25 l'una e ha proposto l'acquisto di 10.000 azioni per un costo complessivo di euro 22.500,00 per l'eventuale ingresso, pari al 1% del capitale sociale attuale.

Con Deliberazione di questo Consiglio n. 30 del 30.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato previsto l'acquisto delle azioni di Spezia risorse per il successivo affidamento del servizio/funzione di gestione delle entrate tributarie alla medesima società.

Il Comune di Brugnato ha pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021, n.718, l'avviso ad oggetto “Acquisizione quote societarie della Soc. Spezia Risorse Spa, Via Pascoli, 64, La Spezia-P.I.01222120113, e a seguito della pubblicazione non sono stati fatti rilievi ed osservazioni in merito, si procede quindi ad autorizzare l'acquisizione delle azioni, rinviando a successivo atto la determinazione dell'importo del servizio da affidare in concessione attraverso la previsione di un “aggio”.

Il passo seguente all'acquisizione delle quote sarà quindi affidare a Spezia Risorse sia la gestione ordinaria, l'accertamento e la riscossione stragiudiziale, sia l'attività di riscossione coattiva, in quanto il Comune non dispone delle risorse umane e strumentali sufficienti per gestire direttamente e in modo adeguato una funzione caratterizzata da attività così particolari e complesse; si ritiene quindi legittimo ed opportuno il ricorso ad un affidamento in house del servizio/funzione a una società interamente pubblica specializzata nelle attività in oggetto.

Il Dlgs N. 175/2016 e in particolare l'articolo 4 che stabilisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

Evidenziando inoltre che: non sussistendo, in capo all'Ente, società partecipate che possano acquisire lo svolgimento del servizio sulla base del modello dell'in house providing, è da ritenere preferibile la partecipazione a società già costituite a capitale interamente pubblico, sia per contenere l'impegno finanziario richiesto, sia per garantire la sussistenza di una struttura già in funzionamento nel settore di riferimento.

La società Spezia Risorse Spa possiede i requisiti per risultare affidataria del servizio in oggetto secondo il modello dell'in house providing, come da deliberazione consiliare del Comune della Spezia n. 21 del 28.09.2020 esecutiva, avente ad oggetto la trasformazione della società Spezia Risorse S.p.A. in società in house providing e la correlata approvazione dello statuto societario modificato.

L'obiettivo dell'Amministrazione è di contenere l'evasione ed elusione dei tributi al fine di realizzare una maggiore equità fiscale e quindi di recuperare le risorse al fine di assicurare servizi efficienti ai cittadini.”

Il **Consigliere Natale** ricorda che con il presente atto vengono acquisite le quote societarie in house di Spezia Risorse e non viene disposto l'affidamento dei servizi alla società stessa. A suo avviso occorrerebbe modificare l'oggetto della deliberazione per evitare fraintendimenti.

Ritiene che occorra ragionare su due aspetti principali. Innanzitutto chiede se sia stata valutata la convenienza ad acquistare la quota dell'uno per cento per 22.500 euro, invece che affidare ad altro soggetto a mezzo di gara con la possibilità di conseguire dei risparmi di spesa.

Rileva poi che nello statuto della Società Spezia Risorse a suo avviso dovevano essere contenute delle disposizioni per disciplinare come esercitare l'affidamento in house. Cita come esempio quanto previsto nello statuto della società pubblica ACAM,

ove era prevista un'assemblea di coordinamento all'interno della quale tutti i soci, anche quelli minori, potevano incidere sulle decisioni, vista la necessità di ottenere un quorum più elevato per determinare le decisioni. Nel caso di Spezia Risorse non esistono meccanismi di controllo analogo per garantire la reale partecipazione ai soci con quote ridotte, come il Comune di Brugnato.

Sottolinea che il gruppo di minoranza si aspettava che fosse portato in discussione anche l'affidamento in house.

Rileva che sono 4 anni e otto mesi che il gruppo di minoranza rileva che le decisioni dell'attuale maggioranza in materia economico-finanziaria sono fatte a discapito dei cittadini onesti che pagano le tasse, visto che l'attività di accertamento non è stata efficiente; ciò è testimoniato dalla scelta attuale che appare obbligata per assicurare il pareggio di bilancio senza garantire servizi migliori e realizzare nuove opere pubbliche. Ribadisce che non esiste un sistema di controllo, anche solo formale, da parte dei soci. Sottolinea quindi le riserve del gruppo di opposizione sull'operazione sulla scorta di quanto sopra espresso.

Interviene il **Consigliere Madrignani** che conferma quanto detto dal Consigliere Natale. Osserva che l'A.C. in carica non presenta un quadro generale dell'operazione. Occorre conoscere gli aspetti legati al successivo affidamento in house sotto il profilo economico-gestionale per valutare la fattibilità complessiva dell'operazione. Preannuncia pertanto la volontà del gruppo di appartenenza di astenersi dalla votazione, in assenza di adeguate informazioni.

Il **Sindaco** replica che l'oggetto della proposta è corretto e non crea fraintendimenti e ne da' lettura.

Il **Consigliere Natale** ribadisce la sua posizione come sopra espressa.

Il **Sindaco** prosegue, dichiarando che l'A.C. è soddisfatta dell'attuale scelta che è prerogativa di pochi comuni della Provincia di Spezia. A breve altri comuni prenderanno la medesima decisione, condividendone i presupposti. La scelta attuale è stata ponderata attentamente dall'A.C. che auspica l'ottenimento di risultati soddisfacenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO E CONSIDERATO:

- che la recente normativa nel campo dell'autonomia finanziaria degli Enti Pubblici territoriali pone sempre più in risalto la potestà impositiva dell'Ente Locale;
- che obiettivo dell'Amministrazione è l'allargamento della base imponibile, attraverso il recupero di ampie fasce di evasione e/o di elusione, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie ed occorrenti per assicurare ai propri cittadini servizi migliori e più efficienti, obiettivi, allo stato, irrinunciabili ed indifferibili sia per realizzare una maggiore equità fiscale, sia per far fronte ai minori trasferimenti erariali;
- che tale obiettivo non è perseguibile con la gestione diretta del servizio di accertamento liquidazione e riscossione dei tributi, in quanto la struttura organizzativa dell'ufficio tributi di questo Comune è sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze gestionali;
- che il Comune dei Brugnato a causa delle poche risorse umane disponibili non può ipotizzare uno svolgimento adeguato del servizio tributi in maniera diretta;

- che occorre procedere, in tempi brevi, all'esternalizzazione del servizio nel suo complesso, affidandolo in concessione a soggetto iscritto all'albo abilitato per la gestione delle entrate tributarie;
- che occorre affidare sia la gestione ordinaria, l'accertamento e la riscossione stragiudiziale, sia l'attività di riscossione coattiva, in quanto il Comune non dispone appunto delle risorse umane e strumentali sufficienti per gestire direttamente e in modo adeguato una funzione caratterizzata da attività così peculiari, eterogenee e complesse;

RITENUTO quindi legittimo ed opportuno il ricorso ad un affidamento in house del servizio/funzione a una società interamente pubblica specializzata nelle attività in oggetto;

VISTO il Dlgs N. 175/2016 e in particolare l'articolo 4 che stabilisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

EVIDENZIATO inoltre che:

- non sussistendo, in capo all'Ente, società partecipate che possano acquisire lo svolgimento del servizio sulla base del modello dell'*in house providing*, è da ritenere preferibile la partecipazione a società già costituite a capitale interamente pubblico, sia per contenere l'impegno finanziario richiesto, sia per garantire la sussistenza di una struttura già in funzionamento nel settore di riferimento;
- risulta opportuno fare riferimento alle realtà territorialmente più vicine sia per ragioni esperienziali sia per ragioni di carattere economico-finanziario;
- la società Spezia Risorse Spa possiede i requisiti per risultare affidataria del servizio in oggetto secondo il modello dell'*in house providing* avendone i requisiti;

VISTA infatti la deliberazione consiliare del Comune della Spezia n. 21 del 28.09.2020 esecutiva, avente ad oggetto la trasformazione della società Spezia Risorse S.p.A. in società *in house providing* e la correlata approvazione dello statuto societario modificato;

DATO ATTO che

- Spezia Risorse Spa svolge da anni servizi di supporto, formazione e consulenza agli Enti Locali per la gestione delle entrate comunali;

- Spezia Risorse Spa ha acquistato le azioni detenute dai soci privati Ge.Fi.L. - Gestione finanza locale – Spa e I.C.A. - Imposte comunali affini – Srl ai sensi dell'art. 2357 – “Acquisto delle proprie azioni” del Codice Civile, al fine di poter rendere completamente pubblica la società;
- Spezia Risorse Spa ha quindi proceduto all'acquisto integrale delle azioni proprie in Spezia Risorse S.p.a.;
- il capitale sociale di Spezia Risorse S.p.A è divenuto a totale proprietà pubblica;
- le azioni del capitale sociale possono essere oggetto di cessione a enti locali terzi;

VISTI lo Statuto approvato con la suddetta deliberazione consiliare 21/2020 del Comune della Spezia e l'ultimo bilancio della Società Spezia Risorse Spa e dato atto che la società possiede tutti gli elementi e i requisiti caratterizzanti l'in house providing;

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n. 15 del 29.03.2017 di approvazione del regolamento generale delle entrate;

DATO ATTO che il regolamento approvato e vigente, all'articolo 6 "Forme di gestione" prevede la facoltà di svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali direttamente dall'ente, in associazione con altri enti locali, oppure in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D. Lgs. 446/1997;

PRECISATO in particolare nel regolamento, che in caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuite al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata;

DATO ATTO che quanto stabilito dal regolamento consente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 52 comma 5, lettera b), n. 3) del D.Lgs 15.12.1997 n.446 , di affidare all'esterno le funzioni oggi svolte direttamente dal Comune;

RICORDATO che l'imposta di pubblicità è gestita da Ica Srl in forza di affidamento precedente e fino al dicembre 2020;

CONSIDERATA la situazione organizzativa in cui versa l'Ente a causa delle limitate risorse umane disponibili e dato atto che la gestione delle entrate, oltre che indispensabile per il funzionamento delle attività istituzionali, deve necessariamente essere svolta con la massima competenza, in quanto una non corretta attività di gestione delle entrate determina ripercussioni negative certe sulle finanze dell'Ente, in termini di equilibri di bilancio e conseguentemente in termini di non adeguata risposta alle esigenze del territorio;

DATO ATTO che, anche ai fini motivazionali di cui all'articolo 5 del D.lgs 175/2016, l'affidamento del servizio a Spezia Risorse Spa potrà consentire al Comune di ottenere:

- una maggiore efficienza conseguibile grazie all'elevata specializzazione del concessionario con possibilità di realizzare economie di scala e di scopo;
- la definizione di un corrispettivo contrattuale vincolato al risultato e alla performance;
- la possibilità di rispondere in tempi più rapidi all'innovazione tecnologica;
- l'incremento della qualità dei servizi offerti, poiché il concessionario deve garantire standard di performance;
- l'attenuazione delle logiche burocratiche, con conseguente riorganizzazione della struttura comunale in modo più snello e flessibile grazie all'alleggerimento delle funzioni pubbliche;
- la valorizzazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo al comune e, più in generale, la possibilità di concentrare l'attenzione sulle attività strategiche;
- il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate, che inciderà anche sulla stabilità delle scelte dell'Amministrazione nel tempo, finalizzate a erogare i servizi alla cittadinanza secondo i canoni di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 2 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 175/2016 definisce come «società in house» «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16,

comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”;

- l'art. 16 commi 3 e 3-bis prevedono quanto segue: “3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”;

DATO ATTO che:

- l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 /1997 consente agli enti locali di affidare a terzi anche disgiuntamente, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate, siano esse tributarie che non tributarie; la fattispecie contemplata dal citato art 52, riguarda in particolare l'affidamento in concessione delle sopra citate attività, vale a dire quando si è di fronte alla delega da parte dell'Ente al privato delle potestà pubblicistiche che le caratterizzano l'attività di riscossione; l'elemento peculiare della concessione dell'attività di riscossione, nell'ambito del trasferimento al privato delle facoltà pubblicistiche, è la natura giuridica della riscossione, che non può che essere inquadrata come "funzione pubblica " (nota Ifel del 190/9/2010) o "esercizio di funzioni amministrative pubbliche fondamentali" (articolo 14, comma 27, lettera a e f, del DL n.78/2010);

- la qualificazione giuridica dell'affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio di riscossione è specificata nel DLgs 112/1999, normativa che disciplina il Riordino del servizio nazionale della riscossione, che all'art 3 comma 2 dispone che l'affidamento del servizio di riscossione “viene effettuato tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni”;

- tale qualificazione risulta avallata anche dalle linee guida della Corte dei Conti Toscana che con Delibera n. 15/2011, su accertamento e riscossione, concludono nel senso che l'attività svolta dal concessionario della riscossione può configurarsi come esercizio di una funzione pubblica, strumentale ad una funzione di cui resta titolare l'ente pubblico concedente;

- anche la sentenza del TAR Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione II del 21/04/2020 supporta questo orientamento;

- la dottrina amministrativa ha da sempre definito la “funzione pubblica” come

l'esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di un altro ente pubblico; l'affidamento a Spezia Risorse delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dell'Ente, si configura come affidamento di una funzione pubblica con poteri autoritativi (il Comune della Spezia ha infatti già delegato a Spezia Risorse spa, lo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate e tali attività sono svolte dalla società in nome e per conto dell'Ente, esercitando il medesimo potere tipico della funzione pubblica);

- Spezia Risorse spa, in qualità di titolare del servizio di riscossione dei tributi svolge quindi già una mansione pubblica, alla stregua di organismo privato incaricato di un pubblico servizio che si propone, nei confronti del cittadino, come vero e proprio ufficio pubblico ed esercita poteri coercitivi – al medesimo traslati – in posizione di supremazia;

CONSIDERATO pertanto che l'affidamento a terzi dell'attività di riscossione non può che configurarsi come affidamento di una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi, e che la delega dei poteri autoritativi pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale e connotante dell'affidamento medesimo;

RESO ATTO che pertanto è legittimo affidare a Spezia Risorse S.p.a. società a capitale interamente pubblico il servizio/funzione di gestione delle entrate dell'Ente, purché l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente ( o gli Enti) che la controlla, svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla”, e ciò anche quando la partecipazione al capitale sia minoritaria e finanche esigua in quanto partecipata da altro/altri Enti pubblici, purché sia attivato detto “controllo analogo”, ossia un controllo strutturale, come quello esercitato sui propri uffici e sulle proprie articolazioni interne, e un controllo sull'attività svolta, anche se congiunto o frazionato (cosiddetto sistema in house pluripartecipato);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016:

- l'intervento finanziario in oggetto è compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- lo schema del presente atto è stato previamente pubblicato all'albo on line per promuovere forme di consultazione pubblica e non sono pervenute osservazioni/suggerimenti;

CONSIDERATO infine che dallo Statuto di Spezia Risorse S.p.A., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, emerge la particolare specializzazione della società nello svolgimento delle attività di che trattasi;

ATTESO che il Comune di Brugnato in data 19/11/2020, con Prot.n. 8016, ha interpellato Spezia Risorse Spa in merito all'acquisizione di quote da parte dell'Ente;

DATO ATTO che in data 24/11/2020, Ns.prot.n.8198, Spezia Risorse Spa ha comunicato il valore di ogni quota di partecipazione pari a €22.500,00;

VISTA la comunicazione pervenuta via p.e.c. e assunta al prot. n. 8244 del 26.11.2020 in cui Spezia Risorse Spa ha comunicato il costo nominale delle azioni pari a 2,25 l'una e ha proposto l'acquisto di 10.000 azioni per un costo complessivo di euro 22.500,00 per l'eventuale ingresso, pari al 1% del capitale sociale attuale;

VISTA e RICHIAMATA, sotto il profilo economico-finanziario e di programmazione dell'Ente, la precedente Deliberazione di questo Consiglio n. 30 del 30.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato previsto l'acquisto delle azioni di Spezia risorse per il successivo affidamento del servizio/funzione di gestione delle entrate tributarie alla medesima società;

ATTESO che il Comune di Brugnato ha pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021, n.718, l'avviso ad oggetto "Acquisizione quote societarie della Soc. Spezia Risorse Spa, Via Pascoli, 64, La Spezia-P.I.01222120113";

DATO ATTO che a seguito della sopra richiamata pubblicazione non sono stati fatti rilievi ed osservazioni in merito;

RITENUTO di autorizzare l'acquisizione delle azioni, rinviando a successivo atto per la determinazione dell'importo del servizio da affidare in concessione

attraverso la previsione di un “aggio”;

VISTI

- il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 446/97 ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

RICORDATO che, secondo quanto stabilito dall'art 42 del D.Lgs n. 267/2000, il Consiglio comunale ha competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- del parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
- del parere dell'organo di revisione ex art 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti nr. 7 favorevoli, nr. 0 contrari, su nr. 10 Consiglieri comunali presenti e nr. 7 votanti, essendosi astenuti nr. 3 Consiglieri comunali (Bronzina, Madrignani e Natale);

DELIBERA

- Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs 19.8.2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l'acquisizione della quota di partecipazione al capitale sociale del 1 % di Spezia Risorse spa, corrente in La Spezia via Pascoli 64- PI 01222120113, come in premessa descritto;
- Di acquisire n. 10.000 azioni al valore nominale di euro 2,25 euro e quindi euro 22.500,00;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione del conseguente atto gestionale di acquisto;
- Di rinviare a successivo atto l'affidamento del servizio di riscossione

tributi alla società in house;

- Di dare mandato al Servizio Finanziario per i futuri adempimenti in merito alle società partecipate previste dalla normativa vigente.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti nr. 7 favorevoli, nr. 0 contrari, su nr. 10 Consiglieri comunali presenti e nr. 7 votanti, essendosi astenuti nr. 3 Consiglieri comunali (Bronzina, Madrignani e Natale);

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FABIANI CORRADO

SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-04-21 al 24-04-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li 09-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA